

STATUTO di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS KALYANA

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, **APS Kalyana** (di seguito più brevemente indicata in questo statuto anche come "Associazione").

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e della normativa in materia, nonché nel rispetto del Codice civile.

L'APS Kalyana ha sede legale nel Comune di Venezia.

Art. 2 Statuto

L'APS Kalyana è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3 Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'APS Kalyana persegue le proprie finalità in particolare: attività culturali di interesse generale che rientrano nel punto "i" dell'articolo 5.1 del D.Lgs. 117/2017 "*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*"

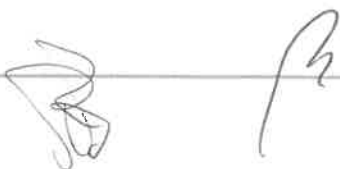
L'APS Kalyana riunisce persone interessate ad approfondire il pensiero del Buddhismo delle origini con un taglio esperienziale e contemporaneo attraverso lo studio e la pratica di quegli insegnamenti, che ciascuno si propone di realizzare nella propria vita con autenticità, sostenendosi a vicenda in spirito di libertà con gli altri associati.

L'APS Kalyana si pone la finalità di offrire, a chi desidera praticare secondo questi insegnamenti, delle occasioni ad essi appropriate dal punto di vista dei contenuti, delle modalità e degli aspetti logistico-economici ed organizzativi.

Art. 4 Attività

A tale scopo l'APS Kalyana si propone di organizzare attività a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro, quali:

- Ritiri di meditazione
- Laboratori, corsi, seminari e conferenze anche via web
- Pubblicazione di materiali
- Qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.



L'APS Kalyana opera sul territorio nazionale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 5 Associati

Sono associati dell'APS Kalyana tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Per l'ammissione all'Associazione è richiesto che il candidato abbia partecipato ad alcune attività organizzate dall'APS Kalyana in modo da aver avuto la possibilità di conoscerne direttamente le finalità e gli scopi.

L'ammissione all'APS Kalyana è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'ammissione deliberata è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Esistono soltanto associati ordinari e non è prevista la categoria di associati temporanei.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

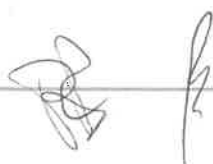
Tutti gli associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

L'associato che sceglie di far parte dell'Associazione offre il proprio contributo, per quanto piccolo, con spirito di gratuità, collaborazione, buona fede, probità e leggerezza, nel rispetto del presente Statuto.

Gli associati si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività inerenti allo scopo associativo sostenendosi a vicenda, ciascuno con i propri limiti, in quanto gruppo aperto di praticanti indipendenti, legati da affinità, senza gerarchie.

Gli associati dell'APS Kalyana hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo;
- votare in Assemblea.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'APS Kalyana mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Qualora l'assemblea deliberi una quota sociale, il versamento di tale quota è condizione necessaria al mantenimento della qualità di associato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 8 Organi sociali

Gli organi dell'APS Kalyana sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea **ordinaria**:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle quote associative;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può inoltre essere convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo informatico atto a garantire la discussione sugli oggetti all'ordine del giorno e l'espressione di voto ai singoli membri. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed inviato agli associati per posta elettronica, oltre che conservato in formato cartaceo presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Nel caso la seduta avvenga per via telematica, i verbali possono essere redatti e firmati dal solo Presidente.

L'Assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.



L'Assemblea **straordinaria**, sia in prima che seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Tra di essi vengono individuati il Presidente ed il Tesoriere, che funge anche da Vicepresidente quando necessario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- nominare il Presidente dell'Associazione individuandolo tra i suoi membri;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo informatico atto a garantire la discussione sugli oggetti all'ordine del giorno e l'espressione di voto ai singoli consiglieri.

In caso la seduta avvenga per via telematica, i verbali possono essere redatti e firmati dal solo Presidente.



Art. 11 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo individuandolo fra i consiglieri eletti.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari da parte di soci e non soci;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e compatibile con le finalità dell'associazione.

Art. 13 Divieto di distribuzione degli utili

L'APS Kalyana ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, per tutta la durata della propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

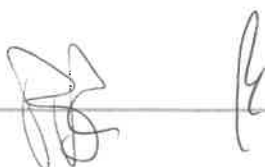
Art. 14 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 15 Collaborazioni

L'associazione di promozione sociale Kalyana non si avvale di personale retribuito, ma soltanto dell'attività svolta a titolo volontario e sulla base dell'offerta spontanea da parte degli associati o di terzi.



Art. 16 Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati per la responsabilità civile, la malattia e l'infortunio ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 18 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

La Presidente
Roberto Gnavi

LA SEGRETARIA

Maryel Biele

